CONTRATTO DI DONAZIONE

TRA

ESSELUNGA S.P.A., sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 20, sede amministrativa in Limito di Pioltello (MI), Via Giambologna 1, codice fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Lodi, Monza e Brianza n. 01255720169, qui rappresentata dal Dott. Roberto Selva, nella sua qualità di Procuratore (di seguito "**Esselunga**" o il "**Donante**"),

e

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO con sede legale e operativa in Viareggio (LU), Via Santa Maria Goretti, 5, qui rappresentata dalla Sig.ra Maria Lina Marcucci nella sua qualità di Presidente (di seguito "Fondazione/Associazione")

di seguito congiuntamente le "Parti", disgiuntamente la "Parte"

PREMESSO CHE:

- A. Esselunga, società della grande distribuzione organizzata con oltre 170 negozi in Italia, svolge l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari:
- B. La Fondazione Carnevale di Viareggio, istituzione dedita alla organizzazione e promozione del Carnevale di Viareggio, realizzerà nel 2023 il "Progetto" **CARNEVALE UNIVERSALE** in programma dal 2 al 24 febbraio con sei corsi mascherati che si svolgeranno sul lungomare di Viareggio, il tutto come meglio specificato nell'Allegato A;
- C. Esselunga, per spirito di liberalità, intende supportare il Progetto attraverso un contributo liberale erogato a favore della Fondazione, secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il "Contratto").

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Esselunga, al fine di sostenere il Progetto, si impegna ad erogare, a favore della Fondazione, senza alcuna condizione o riserva, un contributo complessivo pari a Euro 50.000 (50.000/00) (il "Contributo").
- 2.2 La Fondazione accetta la donazione del Contributo e si obbliga a realizzare il Progetto a proprio rischio, gestendo e coordinando, sotto la propria responsabilità, tutte, nessuna esclusa, le attività connesse alla realizzazione dello stesso sostenendo integralmente i relativi costi e spese.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Contributo, di cui al precedente punto 2.1, verrà corrisposto alla Fondazione Carnevale di Viareggio a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Iban IT27O0103024800000002035329 conto corrente intestato a FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO, BANCA MONTE DEI PASCHI, alla quale si richiede una ricevuta intestata a Esselunga S.p.A., Via Giambologna n. 1, 20096 limito di Pioltello (MI) con causale "Contributo liberale".

4. RICONOSCIMENTI

A fronte del sostegno economico di natura liberale corrisposto dal Donatore, sono previsti dalla Fondazione, i seguenti riconoscimenti:

- inserimento del logo/marchio di Esselunga in tutto il piano di comunicazione relativo al Progetto: locandine, manifesti, brochure vari formati di affissioni, nonché sul sito e sui canali social dedicati allo stesso;
- la Fondazione si impegna a tenere costantemente e adeguatamente informata Esselunga sull'andamento del Progetto.
- Altro è riservato in esclusiva a Esselunga la presenza del logo sui biglietti di ingresso ai corsi mascherati. Esselunga mette a disposizione degli spettatori del Carnevale di Viareggio, attraverso l'abbinamento al biglietto un coupon sconto del valore

5. DURATA

Il presente Contratto ha durata limitata al Progetto ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

6. RISERVATEZZA

- 6.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle attività previste dal Contratto ogni informazione relativa all'altra Parte, ai relativi clienti, prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica, segreti commerciali come definiti dall'art. 98 Decreto legislativo, 10/02/2005 n. 30 s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale) ricevuta o di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto, comprese le informazioni relative al Contratto stesso (nel seguito denominate Informazioni Riservate).
- 6.2. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra Parte al di fuori degli scopi previsti dal Contratto e a non rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta dell'avente diritto.
- 6.3. Ciascuna Parte adotterà ogni misura ragionevolmente necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibile le Informazioni Riservate dell'altra Parte a terzi e sarà comunque ritenuta direttamente responsabile nei confronti di detta Parte di ogni violazione da parte dei propri dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti (cui le Informazioni Riservate potranno essere comunicate *on a need to know basis*) e da chiunque partecipi a qualunque titolo e in nome o per conto di dette Parti, configurandosi la responsabilità nascente dalla violazione dell'obbligo di riservatezza come gravante solidalmente sulla Parte in questione.

- 6.4. Esselunga e la Fondazione si impegnano, inoltre, a non citare la controparte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto della controparte.
- 6.5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che una Parte possa dimostrare:
 - (i) essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento dell'altra Parte;
 - (ii) essere già note prima di averle ricevute dall'altra;
 - (iii) essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità competente o in forza di un obbligo di legge.
- 6.6. Con il consenso scritto dell'altra Parte (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato), una Parte potrà utilizzare le Informazioni Riservate per tutelare i propri interessi in sede giudiziale. In tal caso, la Parte interessata darà tempestiva notizia scritta di tale richiesta di comunicazione o divulgazione all'altra affinché quest'ultima possa richiedere che siano adottati ragionevoli accorgimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio di legge.
- 6.7. Le Informazioni Riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte da cui provengono. A seguito di richiesta scritta di una Parte, tali informazioni devono essere restituite o distrutte (nei limiti, per quanto attiene ad informazioni memorizzate su sistemi informatici, di quanto possibile tecnicamente senza pregiudizio per l'integrità fisica e funzionale dei relativi sistemi).

7. Uso dei Segni Distintivi

Ciascuna Parte, nell'espletamento delle rispettive attività, di cui al Contratto potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi di cui l'altra Parte è titolare o licenziataria (di seguito i "Segni Distintivi")(o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia di

modo da non ledere la reputazione e le attività della controparte stessa, rispettando con lealtà e buona fede tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi, a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni ecc..

Ciascuna Parte si impegna ad informare prontamente l'altra Parte di qualsiasi violazione di diritti di proprietà industriale della controparte di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi, fornendo tutte le informazioni e i documenti che possano facilitare, da parte del titolare dei diritti, le azioni a tutela dei Segni Distintivi.

Ciascuna Parte concorda che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo dei Segni Distintivi dell'altra Parte dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalla stessa.

A seguito della cessazione del Contratto per qualsiasi causa, ciascuna Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso dei Segni Distintivi restituendo altresì all'altra Parte il materiale eventualmente già predisposto contenente i Segni Distintivi stessi.

In nessun caso ciascuna Parte potrà essere considerata responsabile per qualsiasi danno subito dall'altra Parte che sia conseguente a pretese di terzi o che sia comunque connesso con l'uso dei suoi Segni Distintivi che quest'ultima Parte abbia effettuato in violazione delle previsioni del Contratto.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dal Contratto a carico delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà intimare all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione, il Contratto si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall'inadempimento stesso.

9. Novità - Modifiche del Contratto

- 9.1. Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa, anche verbale, tra le Parti avente il medesimo oggetto.
- 9.2. Qualsiasi modificazione od integrazione del Contratto, ivi compreso il presente art. 9, dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto e debitamente sottoscritta dalle Parti.

10. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 – POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

Esselunga nello svolgimento delle proprie attività, interne ed esterne, si impegna ad operare, ai sensi del D.lgs 231/2001, nel rispetto dei principi etici contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") e nel codice etico e di comportamento (il "Codice Etico"); Esselunga si impegna altresì ad agire in modo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, in conformità alle linee di indirizzo definite nella propria "politica di sostenibilità" (di seguito la "Politica di Sostenibilità").

Il Modello, il Codice Etico e la Politica di Sostenibilità sono adottati dal Consiglio di Amministrazione di Esselunga e pubblicati sul sito istituzionale della stessa (www.esselunga.it).

In relazione a quanto sopra, con la conclusione del Contratto, la Fondazione garantisce che le attività rese avverranno secondo criteri di trasparenza, correttezza, lealtà, sostenibilità ed in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare, la Fondazione, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello, del Codice Etico nonché della Politica di Sostenibilità adottati da Esselunga.

In caso di violazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente articolo e/o delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nella Politica di Sostenibilità e/o nel caso in cui si verifichino eventi

pregiudizievoli per cause direttamente imputabili a dette violazioni, il presente Contratto potrà essere risolto da Esselunga ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà di Esselunga di richiedere a [--] il risarcimento dei danni subiti.

La Fondazione Carnevale di Viareggio svolge la Sua attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") e nel Codice Etico e di comportamento ("Codice Etico") da essa adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e pubblicati sul sito della Fondazione Carnevale di Viareggio all'indirizzo viareggio.ilcarnevale.com. In particolare l'Impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico e si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, a rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti nonché dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La violazione, anche parziale delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero il verificarsi a carico della Fondazione Carnevale di Viareggio di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità della violazione, la facoltà da parte della Fondazione Carnevale di Viareggio di applicare una sanzione disciplinare prevista dal Codice Sanzionatorio fino alla possibilità di risolvere il Contratto e di richiedere all'Impresa il risarcimento dei danni derivanti o connessi a tali violazioni.

11. CONFLITTO DI INTERESSI

La Fondazione si impegna - direttamente e per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o dipendenti e/o collaborati di imprese delle quali si avvale - ad evitare, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, ogni possibile situazione di conflitto di interessi. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, la Fondazione si impegna a dare

immediata comunicazione ad Esselunga, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 13.1.Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle attività oggetto del Contratto.
- 13.2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.
- 13.3. Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

13.4. Le Parti si danno atto che l'esecuzione del presente Contratto non comporta il trattamento di dati personali di terzi di cui Esselunga è Titolare da parte della Fondazione. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte della Fondazione. per conto di Esselunga, della Fondazione stessa sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e dell'articolo 29 del Codice Privacy s.m.i..

14. Foro competente esclusivo e legge del Contratto

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

15. CLAUSOLE FINALI

Ogni eventuale modifica e/o rinuncia ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto sarà valida ed efficace soltanto se effettuata per atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa anche verbale tra le Parti avente il medesimo oggetto dello stesso, ed ogni e qualsivoglia modifica o integrazione non potrà essere invocata né provata se non con atto scritto.

Le Parti concordano che il presente Contratto è stato negoziato in ogni sua clausola, esaminata ed approvata specificamente, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

Luogo e data Milano 6 dicembre 2023

Esselunga S.p.A.	Fondazione